DECRETO n. **61** del**l'11.06.2018**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 22, che disciplina gli Assegni di Ricerca per lo svolgimento delle attività di ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l'importo annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3892 del 9.11.2015 e s.m.i;

VISTO l'art 11, comma 1, del citato D.R. n. 3892 del 9.11.2015 che dispone che gli assegni di ricerca vengano emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento/Centro;

VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTI il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell'Ateneo;

VISTO il vigente piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

VISTO il *Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto "Federica Weblearning. La Fabbrica digitale"* - nell'ambito del progetto POR FESR 2014-2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1- approvato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II con Decreto Rettorale n. 2014 del 26.05.2017 – conferendo mandato al Centro di Ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale Federica Weblearning di provvedere alla gestione di tutte le iniziative e gli adempimenti connessi all'attuazione del suddetto Progetto - e dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n. 140 del 14.03.2017;

VISTA la delibera n. 2 del 24.11.2017 con la quale il Comitato Direttivo del Centro Federica Weblearning – Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale (di seguito denominato Centro), ha autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.R. n. 2014 del 26.05.2017, il Direttore del Centro a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Campania per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto *"Federica Weblearning. La Fabbrica digitale* nonché all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti*;*

VISTA la Convenzione tra Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro di Ateneo Federica Weblearning, per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto *"Federica Weblearning. La Fabbrica digitale – Prima fase"* sottoscritta digitalmente nelle date 30.11.2017 e 01.12.2017;

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Centro n. 4 dell'08/05/2018;

CONSIDERATO che alla copertura della spesa necessaria per l'assegno di ricerca oggetto del seguente bando si provvederà per n. 5 (cinque) mesi e in ogni caso fino al 31.12.2018 con i seguenti fondi iscritti:

POR FESR 2014-2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1-La Fabbrica Digitale - Conto CA.07.70.01.02.03 – Costi operativi progetti quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome - CUP: E69I17000130002 e per n. 7 (sette) mesi ovvero fino alla scadenza dell'assegno con i fondi relativi all'assegnazione ordinaria del Centro.

In subordine, nel caso di proroga entro il 31.12.2018 del Progetto "Federica Weblearning. La Fabbrica digitale – Prima fase" i suddetti n. 7 (sette) mesi avranno copertura finanziaria sui fondi relativi alla proroga.

DECRETA

È emanato il seguente bando di concorso per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 1, comma, 3 lett. a), del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3892 del 9/11/2015 e s.m.i..

ARTICOLO 1

(Conferimento)

"Federica WebLearning" - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominato Centro) bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, d'ora in poi denominati assegno di ricerca.

Il settore e l'ambito disciplinare del programma di ricerca, il luogo ove l'attività sarà svolta, la durata e l'importo lordo annuo, al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, dell'assegno di ricerca viene elencato **nell'allegato A)** al presente bando.

ARTICOLO 2

(Requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di:

- titolo di dottore di ricerca.

Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il Comitato Direttivo del Centro dovrà esprimersi sulla validità di detti titoli al fine della partecipazione alla selezione.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

È escluso dalla partecipazione al concorso il personale di ruolo delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono, altresì, partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al Centro che ha deliberato sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ARTICOLO 3

(Presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata o fatta pervenire, in plico unico, a "**Federica Weblearning" - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Partenope, 36 - 80121 Napoli – piano terra,** (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 16.30, entro e non oltre **le ore 12.00 del 02/07/2018.**

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato, anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma la data di ricezione della domanda presso il Centro.

Sull'involucro del plico devono risultare cognome, nome, indirizzo del concorrente, numero identificativo del concorso, struttura, settore e ambito disciplinare di riferimento dell'assegno.

Qualora si intenda concorrere a più selezioni per il conferimento di assegni di ricerca aventi numero identificativo diverso, dovranno essere prodotte altrettante domande, con i relativi allegati, che andranno spedite o consegnate in plichi separati. Nel caso in cui nella stessa domanda vengano indicati più assegni di ricerca con numero identificativo diverso, sarà ritenuto valido quello indicato per primo.

La domanda, redatta in duplice copia (l'originale ed una copia), in conformità **all'allegato B)** del presente bando, e firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza;
b) l'indicazione specifica del numero identificativo del concorso, della struttura sede della ricerca, del settore e dell'ambito disciplinare;
c) il possesso del titolo di dottore di ricerca;
d) di non essere dipendente di: università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge 240/2010, ossia di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro che ha deliberato sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
f) il recapito ove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito citato.

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre che una fotocopia di un documento di riconoscimento anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, rese secondo **l'allegato C)** del presente bando concernenti:

1. il possesso del titolo di dottore di ricerca, con indicazione della denominazione del corso seguito, della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato, del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice dell'esame finale;
2. eventuali altri titoli posseduti che si ritengono utili ai fini del concorso (lauree, master, diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc.).

Dovranno, inoltre, essere allegate:

3. pubblicazioni e tesi di dottorato di ricerca;
4. curriculum della propria attività scientifica e professionale.
5. elenco in duplice copia delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda (le pubblicazioni ed i titoli devono essere numerati in ordine progressivo e su ciascuno di essi deve essere riportato il corrispondente numero dell'elenco).

I titoli di cui ai punti 1 e 2 potranno essere prodotti anche mediante copia degli stessi dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà apposta in calce alla copia stessa oppure resa in conformità **all'allegato D)** del presente bando; in entrambi i casi dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le pubblicazioni e la tesi di cui al punto 3) potranno essere allegate anch'esse in copia dichiarata conforme all'originale con le modalità sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione, pertanto saranno escluse, le domande che non contengano le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), ed e) ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.

Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al ritiro dei titoli e delle eventuali pubblicazioni allegati all'istanza di partecipazione; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione invierà al macero i suddetti titoli e pubblicazioni.

ARTICOLO 4

(Commissioni giudicatrici)

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore del Centro, su proposta del Comitato Direttivo del Centro, ed è composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari.

La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

ARTICOLO 5

(Selezione)

Il concorso è per titoli e colloquio.

La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, in centesimi, di cui ai titoli sono riservati 70 punti ed al colloquio 30 punti.

ARTICOLO 6

(Valutazione titoli)

I 70 punti per i titoli sono così ripartiti:

a.1) fino a 10 punti per il titolo di dottore di ricerca, in relazione al giudizio espresso dalla Commissione dell'esame finale di dottorato ed all'attinenza con l'attività di ricerca da svolgere;

a.2) fino a 15 punti per ulteriori titoli di studio universitari (laurea, altri dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, master), in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

a.3) fino a 40 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

a.4) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (non più di 3 punti per ciascun attestato o titolo).

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 35/70 nella valutazione titoli.

I risultati di tale valutazione saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione nei locali del centro.

Ai candidati residenti all'estero è data la possibilità di sostenere la prova-colloquio in videoconferenza. Anche in tal caso è assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Il calendario di svolgimento delle prove concorsuali è allegato al presente bando, esso ha valore di notifica ufficiale, non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

ARTICOLO 7

(Colloquio e graduatoria di merito)

I risultati della valutazione dei titoli saranno pubblicati il giorno 04/07/2018 all'ingresso della sede di svolgimento del colloquio.

I candidati ammessi al colloquio lo sosterranno in data **04/07/2018 successivamente alla pubblicazione dei titoli, secondo il calendario e presso la sede riportati nell'allegato A).**

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 24/30.

La graduatoria di merito sarà formulata in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8 o di rinuncia prima dell'inizio dell'attività, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della stessa.

ARTICOLO 8

(Decorrenza dell'assegno, attività ed obblighi dei borsisti)

Al vincitore saranno comunicate le modalità di stipula del contratto. Egli, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il contratto medesimo.

Il titolare dell'assegno svolge la propria attività sulla base del *programma di ricerca descritto nel bando di concorso*.

Il Comitato Direttivo del Centro individua un professore o ricercatore universitario responsabile dell'attività medesima e determina all'atto del conferimento dell'assegno e, periodicamente, all'inizio di ogni anno, il piano dell'attività del progetto, su proposta del responsabile dell'attività di ricerca.

L'attività relativa agli assegni di ricerca, salvo i casi indicati nell'articolo 9, ultimo comma, decorre, improrogabilmente ed a pena di decadenza, dal primo giorno del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto. L'inizio dell'attività deve essere documentato da una dichiarazione rilasciata dal Direttore della struttura sede della ricerca.

Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca.

L'attività di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Centro, può essere svolta per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso una Università o un Ente di ricerca all'estero, che ne rilascia specifica attestazione, purché ciò sia coerente con l'attività di ricerca da svolgere.

Il titolare dell'assegno può ricevere incarichi di missione nell'ambito del programma di ricerca.

Può essere affidata al titolare di assegno, su proposta del responsabile della ricerca e autorizzazione del Comitato Direttivo del Centro, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei Corsi di Studio che comunque non comprometta l'attività di ricerca.

Le attività didattiche non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico e sono svolte sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari.

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Al termine dell'assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che sarà sottoposta al giudizio della commissione di valutazione prevista all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

ARTICOLO 9

(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)

L'assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, 4° comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di attività di ricerca.

La contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio e specializzazione medica, in Italia o all'estero è incompatibile con la fruizione degli assegni.

L'assegno può essere conferito a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni purché collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

ARTICOLO 10

(Risoluzione automatica del contratto)

Oltre che per i casi indicati negli articoli 8 e 9 del presente bando, il contratto è automaticamente risolto per coloro che interrompano, senza giustificato motivo, l'attività e per coloro che si rendano responsabili di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio della struttura di afferenza.

ARTICOLO 11

(Modalità di erogazione, trattamento fiscale e previdenziale)

L'importo dell'assegno di ricerca è erogato, al netto degli oneri a carico del titolare del medesimo, in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei casi di interruzione dell'attività.

Lo svolgimento dell'attività in modo regolare e proficuo deve essere documentato mediante una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Centro sede della ricerca con cadenza quadrimestrale.

All'assegno di cui al presente bando si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e

seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

ARTICOLO 12

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – emanato con D.R. n. 3892 del 9.11.2015 e s.m.i..

Napoli, 11/06/2018

Il Direttore del Centro

Prof. Mauro CALISE

firmato digitalmente